



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0249/2012

19.7.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Bernd Lange

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto** semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	24
PROCEDURA.....	38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0600),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0307/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0249/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario creare idonei meccanismi di salvaguardia per evitare gravi danni alla produzione di banane dell'Unione, un settore che incide fortemente sulla produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di

diversificazione di tali regioni, come conseguenza delle loro caratteristiche naturali, rende quello della banana un settore particolarmente sensibile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento in condizioni ottimali della produzione di banane nell'Unione, che rappresenta un settore cruciale per l'occupazione, specie nelle regioni ultraperiferiche.

Motivazione

Come riconosciuto dalla proposta originaria che ha introdotto il meccanismo di stabilizzazione per le banane, è necessario richiamare l'attenzione sulla particolare situazione in cui si troverà il settore per effetto dell'accordo commerciale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Un monitoraggio rigoroso delle importazioni di banane agevolerà la tempestiva assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di salvaguardia. La Commissione deve pertanto intensificare il monitoraggio regolare delle importazioni nel settore bananiero a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure di salvaguardia devono

(5) Le misure di salvaguardia devono

essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo.

essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo. ***Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere imputabile al mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al Titolo IX "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e ambientali ivi enunciate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che le misure di

(6) È opportuno che le misure di

salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo.

salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo. ***Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche recenti e affidabili sulle importazioni provenienti dalla Colombia e dal Perù e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro nell'Unione e sull'andamento della produzione nell'Unione, dedicando particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione dovrebbe fare del suo meglio per includere un'analisi dell'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e il consumo di prodotti biologici nell'Unione nonché sui flussi di commercio equo e solidale fra tutte le parti contraenti dell'accordo.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Le eccezionali sfide da affrontare in Colombia e Perù in termini di diritti umani, sociali, lavorativi e ambientali in relazione ai prodotti esportati da questi due paesi esigono uno stretto dialogo fra la Commissione e le organizzazioni della società civile dell'UE.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri *e dalle parti interessate* le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia, *e richiedere informazioni in materia ai settori coinvolti.*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione volta ad aprire un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura d'ufficio di un'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano

soddisfatte, presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l'apertura di tale inchiesta.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I compiti connessi al follow-up e alla revisione dell'accordo nonché, qualora necessario, all'imposizione di misure di salvaguardia devono essere assolti con la massima trasparenza possibile e con il coinvolgimento della società civile. A tal fine, occorre che i comitati dell'Unione per il lavoro e l'ambiente o per lo sviluppo sostenibile siano associati a ogni fase del processo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato su una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione può essere tale da provocare o minacciare di provocare un grave peggioramento della loro situazione economica. Se una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione subiscono un aumento dell'import, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Motivazione

L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea offre la possibilità di adottare misure mirate per le regioni ultraperiferiche, come peraltro specificamente previsto

sia nell'accordo che nel regolamento sulle misure di salvaguardia. Al fine di tenere sotto controllo i possibili rischi, occorre indicare chiaramente che possono essere introdotte misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo.

Emendamento

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo. ***Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, devono applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre un attento monitoraggio che faciliti la tempestiva assunzione di decisioni circa l'eventuale apertura di un'inchiesta o l'imposizione di misure. La Commissione deve pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, come quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Motivazione

L'impegno a uno stretto monitoraggio viene omissso nel regolamento originario. Si tratta di tuttavia un aspetto importante, se si vuole intervenire rapidamente in caso di gravi problemi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso deve essere una priorità assoluta e le banane importate dalla Colombia o dal Perù devono essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato globale della banana.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione si impegna a utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi grave deterioramento o minaccia di deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, dopo il gennaio 2020, a utilizzare strumenti esistenti come la clausola di salvaguardia oppure, se del caso, pensare all'elaborazione di nuovi strumenti che consentano, in caso di gravi turbative del

mercato, di preservare la competitività dei settori produttivi dell'Unione, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "grave deterioramento" indica perturbazioni significative in un settore o un'industria; "minaccia di grave deterioramento" indica l'evidente imminenza di perturbazioni importanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Controllo

1. La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche relative alle importazioni e alle esportazioni di prodotti colombiani e peruviani, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea nonché con tutte le parti interessate.

2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione l'estensione dell'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al

Parlamento europeo e al Consiglio sulla base di statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Colombia e dal Perù di prodotti dei settori sensibili e dei settori ai quali è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane.

4. Nella sua relazione di controllo la Commissione si adopererà per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in Colombia e Perù al fine di evitare qualsiasi forma di dumping.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 ter

Dialogo sull'attuazione e l'impatto dell'accordo

La Commissione instaura un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile riguardo all'attuazione e all'impatto dell'accordo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di *una* associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di *un'*associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, *del Parlamento europeo* o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in

cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerge un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerge un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri **o regioni ultraperiferiche**, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano,

Emendamento

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione **e nelle condizioni di lavoro**. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità, **effetti**

possono aver arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

sull'occupazione e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Motivazione

In presenza di una minaccia di grave pregiudizio, occorre anche valutarne l'incidenza sull'occupazione. E' pertanto logico che le parti interessate possano presentare prove e richiedere l'avvio di un'inchiesta.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Con l'inchiesta la Commissione valuta inoltre il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali di cui al Titolo IX dell'accordo ed eventuali conseguenze sui prezzi o vantaggi concorrenziali sleali che potrebbero determinare l'insorgere di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori o per specifici settori economici dell'Unione.

Motivazione

L'inosservanza degli standard sociali e ambientali configura un vantaggio concorrenziale sleale che potrebbe arrecare gravi pregiudizi ai produttori UE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione

priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, **del Parlamento europeo** o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'implementazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, fra cui le informazioni ricevute dalle parti interessate.

2. La relazione riporta statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dalla Colombia e dal Perù e ne illustra l'impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore di produzione dell'Unione.

3. La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi a titolo del Titolo IX dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati da Colombia e Perù in base ai rispettivi

meccanismi interni nonché i risultati del dialogo con le organizzazioni della società civile ex articolo 282 dell'accordo.

4. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con la Colombia e il Perù.

5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

6. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Motivazione

L'articolo, molto simile a quello adottato nell'analogo regolamento per la Corea, non era presente nella proposta originaria di clausola di salvaguardia per l'accordo con la Colombia e il Perù.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Motivazione

E' necessario specificare anche la procedura nel caso in cui il comitato debba esprimersi con procedura scritta, conformemente agli emendamenti orizzontali introdotti nel cosiddetto regolamento Omnibus I.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPITOLO I BIS

Articolo 12 bis

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2 A dell'allegato II dell'accordo commerciale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia e il Perù, dall'altro (definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 2 dell'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non osta in nessun caso all'attivazione delle misure riportate nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, **può sospendere** temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

Emendamento

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, **sospende** temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. **Si può rinunciare all'imposizione della sospensione solo per motivi di forza maggiore.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione provvede a monitorare attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e le parti interessate.

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione europea, del Parlamento europeo o di qualunque altra parte interessata, la Commissione presta particolare attenzione a ogni apprezzabile incremento

delle importazioni di banane originarie della Colombia e del Perù e, se giustificato dal disposto dell'articolo 5, adotta misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva secondo la procedura di consultazione ex articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile è stato raggiunto il volume limite previsto dal meccanismo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.

MOTIVAZIONE

In data 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati commerciali con i paesi membri della Comunità andina; i negoziati si sono infine conclusi con un accordo commerciale con la Colombia e con il Perù. L'accordo, siglato il 23 marzo 2011 e il 26 giugno 2012, prevede tra l'altro la riduzione e, a termine, l'abolizione dei dazi doganali negli scambi bilaterali fra i partner. Contiene anche una clausola di salvaguardia in base alla quale le preferenze tariffarie possono essere sospese o abolite nel caso in cui la liberalizzazione porti a un incremento inopinato delle importazioni, tale da deteriorare la situazione della concorrente industria europea e da minacciare l'occupazione nell'UE.

A tal fine è stato concepito uno strumento bilaterale di salvaguardia che funga da "rete di salvataggio" nel caso in cui, per effetto della liberalizzazione prevista dall'ALS, l'industria necessiti di tempo per adattarsi alle nuove condizioni. Esso sarà pertanto applicabile solo per un periodo transitorio di dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo o per un periodo un po' più lungo per i prodotti la cui liberalizzazione è previsto in un arco di tempo superiore ai dieci anni. Per essere operative le salvaguardie devono essere incorporate nel diritto europeo, donde la necessità del presente regolamento.

In termini pratici le misure bilaterali di salvaguardia consistono nella reintroduzione temporanea dei normali dazi doganali o nella sospensione del processo di ulteriore liberalizzazione tariffaria. Le misure possono essere applicate per due anni, prorogabili a quattro in casi eccezionali.

Le caratteristiche tipiche delle salvaguardie bilaterali sono: le condizioni e la legittimità della richiesta di attivazione della relativa procedura, le modalità di conduzione dell'inchiesta che porta all'adozione di misure e la tipologia stessa dei provvedimenti provvisori e definitivi.

Le disposizioni proposte dalla Commissione europea per la clausola bilaterale di salvaguardia dell'Accordo commerciale con il Perù e la Colombia sono sostanzialmente simili a quelle del regolamento recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'ALS tra l'UE e la Repubblica di Corea, che è stato il primo regolamento di questo tipo in cui il Parlamento europeo è intervenuto come colegislatore. Ciò significa che le questioni ritenute allora di grande importanza dal Parlamento europeo - come misure di vigilanza, elementi di cui tenere conto in un'inchiesta e piattaforma online per un più intenso scambio di informazioni - sono tutte riprese nella proposta.

Ci sono comunque due importanti differenze:

- il meccanismo di stabilizzazione per le banane, un sistema in base al quale fino al 2019, in caso di raggiungimento di un determinato livello di importazioni (il "volume limite") nel corso di un dato anno civile, le preferenze possono essere sospese sino alla fine dell'anno, ma per un periodo massimo di tre mesi.
- le regioni ultraperiferiche, ovvero le regioni vulnerabili e geograficamente distanti dell'Unione europea, si vedono riconosciuto un trattamento speciale, visto il probabile impatto negativo che la liberalizzazione potrebbe inizialmente produrre su di esse.

Inoltre l'accordo non contiene clausole sulla restituzione dei dazi né individua settori sensibili, come nel caso della salvaguardia per la Corea. Senonché il fatto stesso che quello delle banane sia un settore soggetto a un meccanismo specifico è già di per sé un riconoscimento del fatto che si tratta di un settore sensibile. L'elenco potrebbe certamente essere esteso ad altri prodotti.

A un esame più attento si osserva anche che la Commissione ha ommesso elementi che il Parlamento europeo aveva considerato importanti, come il monitoraggio e il reporting. Si tratta di aspetti che assumono particolare rilevanza per prodotti sensibili come le banane, ma che sono importanti anche in un'ottica più generale, quando si tratta di implementare il regolamento e l'accordo stesso.

L'accordo va poi attuato nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro e di ambiente. A tal fine, occorre esplicitare il ruolo dei sindacati, delle ONG delle organizzazioni della società civile anche in relazione alle domande di inchiesta, all'erogazione di informazioni e al dialogo sistematico con la Commissione europea a titolo del presente regolamento. Le inchieste dovrebbero anche valutare il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali.

21.3.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

Relatore per parere: Gabriel Mato Adrover

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 marzo 2011 la Commissione europea ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e con il Perù avente forti implicazioni in ambito agricolo e, in particolare, ripercussioni importanti sulle esportazioni di banane verso il mercato europeo. I negoziati si sono svolti in parallelo a quelli per l'accordo di associazione con sei paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), dalle caratteristiche molto simili.

Entrambi gli accordi mirano a consolidare determinate concessioni accordate dall'Unione europea a questi paesi nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate plus, come pure a liberalizzare del tutto o in parte gli scambi di taluni prodotti agricoli fra le parti contraenti. A livello pratico tali accordi comporteranno una maggiore apertura del mercato dell'Unione europea alle importazioni, principalmente di banane, zucchero e carne bovina, e nel contempo maggiori possibilità per l'Unione di esportare nei paesi interessati altri prodotti agricoli, come prodotti lattiero-caseari, cereali, carne suina, vini e alcolici. Sia l'accordo sottoscritto con Colombia e Perù che quello sottoscritto con i sei paesi dell'America centrale contengono un capitolo riguardante il riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche, che consentirà all'Unione europea di tutelare circa duecento denominazioni.

Gli accordi includono una clausola di salvaguardia volta a evitare gravi perturbazioni dei rispettivi mercati e questo dispositivo deve essere recepito nella legislazione europea.

La banana è il prodotto agricolo principe nell'insieme delle esportazioni provenienti da questi paesi verso l'Unione europea, soprattutto dalla Colombia e dal Costa Rica e, in misura

nettamente inferiore, da Panama, Honduras, Perù e Guatemala.

Gli accordi prevedono nuove riduzioni dei dazi doganali applicati dall'UE alle importazioni di banane in modo da migliorare, per i paesi latinoamericani contraenti, le condizioni di esportazione verso il mercato dell'Unione.

Le importazioni di banane nell'Unione europea sono assoggettate a un regime di "dazio unico" che è entrato in vigore nel 2006, ponendo termine al regime di contingentamento applicato a partire dalla creazione, nel 1993, dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore della banana.

Le continue dispute commerciali fra l'UE e i paesi terzi in materia di importazioni di banane non sono tuttavia terminate nel 2006, dato che l'ultimo contenzioso si è concluso nel dicembre 2009 dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I negoziati si sono chiusi con una riduzione progressiva dei dazi doganali nell'arco di sette anni, passando da 176 EUR a tonnellata ai 114 EUR a tonnellata previsti nel 2017. L'accordo raggiunto nel quadro dell'OMC prevede la possibilità di congelare i dazi doganali a 132 EUR a tonnellata nel 2013, se per tale data non saranno conclusi i negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio internazionale che l'organizzazione mondiale conduce da anni.

Cionondimeno tale accordo, tramite il quale l'UE era riuscita a regolare una volta per tutte i molteplici contenziosi sorti con i paesi latinoamericani dinanzi all'OMC, è stato sostanzialmente migliorato nel quadro degli accordi bilaterali con i paesi dell'America centrale e con la Colombia e il Perù. Le nuove riduzioni tariffarie pattuite dalla Commissione con questi paesi hanno provocato un grave malessere fra i produttori dell'Unione, che avevano nutrito la falsa speranza di vedere conclusa con i negoziati dell'OMC la serie di concessioni accordate ai paesi esportatori di banane. In virtù degli accordi bilaterali, le riduzioni tariffarie sono prolungate per un periodo di dieci anni fino al 2020, raggiungendo un tasso di 75 EUR a tonnellata, importo che coincide, tra parentesi, con quello applicato prima del 2006 al vecchio contingente preferenziale di importazioni di banane dall'America latina.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha il potere di codecisione per quanto concerne i regolamenti atti a recepire nel diritto dell'Unione le clausole di salvaguardia commerciale negoziate con paesi terzi.

Tali regolamenti riprendono tuttavia in modo quasi letterale le disposizioni negoziate precedentemente dalla Commissione con i paesi terzi, il che lascia al Parlamento un margine di manovra estremamente limitato per quanto riguarda l'eventuale modifica del contenuto delle clausole.

Il relatore si rammarica dello scarso potere di cui dispone, a livello pratico, il Parlamento europeo ai fini della modifica del contenuto delle clausole, ragione per cui chiede che il Parlamento sia maggiormente coinvolto nei negoziati veri e propri relativi agli accordi commerciali.

Oltre alla clausola bilaterale di salvaguardia, che si applica a tutti i prodotti industriali e agricoli interessati dai due accordi commerciali, è previsto un "meccanismo di stabilizzazione" per le banane, consistente della sospensione del diritto di dazio doganale preferenziale nel momento in cui le esportazioni dei paesi latinoamericani verso il mercato

dell'Unione superano determinati volumi massimi. I massimali stabiliti in sede di negoziato con questi paesi sono però troppo elevati perché il meccanismo possa risultare efficace sul piano pratico.

È sufficiente analizzare i volumi massimi stabiliti per i due principali esportatori di banane all'interno del gruppo di paesi contraenti, ovvero la Colombia e il Costa Rica. La soglia prevista per la Colombia nel 2019 è di 1,9 milioni di tonnellate, cioè quasi il doppio delle esportazioni che tale paese ha realizzato nel 2010. Per il Costa Rica il limite fissato alla fine del periodo transitorio è prossimo a 1,5 milioni di tonnellate, a fronte di un volume delle esportazioni che nel 2010 non ha superato 800 000 tonnellate. È opportuno inoltre sottolineare che la sospensione doganale avrà una durata limitata pari a un massimo di tre mesi, il che non farà che vanificare ancora di più l'efficacia di questo strumento di salvaguardia previsto per tutelare il mercato europeo della banana. Il meccanismo in questione rimarrà in vigore solamente fino al 2020.

D'altra parte, il meccanismo di stabilizzazione non avrà carattere automatico, poiché la Commissione europea potrà scegliere se applicarlo o meno. Potrebbe pertanto crearsi una situazione tale per cui il superamento di un massimale non è sufficiente a far scattare tale meccanismo. Il relatore è quindi favorevole a porre un limite al ventaglio di scenari che potrebbero portare l'Unione europea all'inazione.

La clausola di salvaguardia generale prevista negli accordi sarà, al pari del meccanismo di stabilizzazione, di difficile applicazione. Questo dispositivo generale potrebbe, in teoria, comportare la sospensione della riduzione dei dazi doganali o un incremento degli stessi nel momento in cui le importazioni di un prodotto nell'UE aumentino in termini assoluti o relativi (in relazione alla produzione europea) in modo tale da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave danno ai settori economici interessati. Il relatore ritiene tuttavia che i fattori scatenanti saranno di difficile lettura e si presteranno a un'ampia gamma di interpretazioni.

Alla luce di quanto suesposto, il relatore invita la Commissione europea e gli Stati membri a non escludere la possibilità di mobilitare, in caso di necessità, il Fondo di adeguamento alla globalizzazione per assistere i produttori europei che dovessero essere costretti ad abbandonare l'attività come conseguenza della liberalizzazione del commercio con i paesi dell'America latina che hanno sottoscritto i due accordi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, **e l'articolo 349,**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È necessario fissare le procedure **di** applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane che sono stati convenuti con la Colombia e il Perù.

Emendamento

(3) È necessario fissare le procedure **più idonee a garantire l'efficacia dell'**applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane che sono stati convenuti con la Colombia e il Perù.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia per evitare gravi danni alle colture europee di banane, un settore che riveste grande importanza per la produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende il settore della banana particolarmente vulnerabile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il

mantenimento dell'attività di produzione delle banane in condizioni ottimali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo.

Emendamento

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo. *Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un controllo rigoroso delle importazioni di banane agevolerà l'opportuna assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di

salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto potenziare il monitoraggio regolare delle importazioni di banane a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo.

Emendamento

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo. ***Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri ***e richiedere ai settori interessati*** le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo.

Emendamento

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo. ***Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, devono applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti deve essere una priorità assoluta e le banane importate dalla Colombia o dal Perù devono essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbero definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate sulle importazioni provenienti dalla Colombia e dal Perù e una valutazione dell'impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione e sull'evoluzione del settore produttivo dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, è fondamentale disporre di meccanismi sufficienti che consentano di agire in caso di perturbazioni del mercato dopo il gennaio 2020, in quanto le misure di salvaguardia sono chiaramente insufficienti a garantire il reddito dei produttori di banane – segnatamente nelle regioni ultraperiferiche – in caso di gravi perturbazioni del mercato. Per quanto concerne la clausola bilaterale di salvaguardia, occorre semplificare l'intera procedura, la quale non solo continuerà a essere estremamente lunga e complessa, ma presenta altresì il rischio reale di vanificare l'efficacia delle misure di salvaguardia per i produttori dell'Unione, poiché tali misure saranno

applicare troppo tardi e dopo che detti produttori avranno già subito gravi pregiudizi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamento

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, ***ad esempio il raggiungimento dei volumi massimi previsti ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento.***

Motivazione

I volumi limite ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane sono estremamente elevati in relazione alle attuali tendenze delle importazioni. Le produzioni europee potrebbero subire pesantemente le conseguenze dell'aumento di tali importazioni addirittura ben prima del raggiungimento delle quantità che fanno scattare l'applicazione. Il semplice fatto che si raggiungano tali volumi dovrebbe essere considerato un ulteriore

segnale d'allarme, oltre ai diversi fattori che la Commissione europea dovrebbe analizzare in vista dell'introduzione della clausola bilaterale di salvaguardia per il caso specifico della banana.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto immediato dopo l'entrata in vigore dell'accordo, sono previsti fondi addizionali e cospicui atti a preservare la competitività delle produzioni, dei comparti e dei settori economici potenzialmente minacciati nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Motivazione

È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola bilaterale di salvaguardia si potrà applicare al settore della banana malgrado l'accordo raggiunto sul meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere sufficiente, sul piano pratico, a evitare gravi perturbazioni per i produttori europei.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 12, paragrafo 3, **può** sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

Emendamento

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 12, paragrafo 2, **deve** sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. **La mancata applicazione della sospensione è giustificata unicamente da motivi di forza maggiore.**

Motivazione

I volumi limite ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane sono estremamente elevati in relazione alle attuali tendenze delle importazioni provenienti dai paesi latinoamericani. È probabile che si verifichino nei mercati perturbazioni di una certa entità anche prima del raggiungimento di tali volumi. Occorre almeno rafforzare l'efficacia del meccanismo, ragione per cui sarebbe opportuno far sì che la sua attivazione fosse automatica.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione provvede a monitorare attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane originarie della Colombia e del Perù. A tal fine, la Commissione coopera e procede a regolari scambi di

informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata di uno Stato membro o dell'industria dell'Unione europea o su propria iniziativa, la Commissione presta particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane originarie della Colombia e del Perù e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5.

Motivazione

È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola bilaterale di salvaguardia si potrà applicare al settore della banana a margine del meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere sufficiente, sul piano pratico, a evitare gravi perturbazioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva in conformità della procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, una volta che sia stato raggiunto il volume limite ai fini dell'applicazione del meccanismo durante il corrispondente anno civile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio, elaborata sulla base di statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dalla Colombia e dal Perù e il relativo impatto sull'evoluzione e sull'occupazione, diretta e indiretta, del settore produttivo europeo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.

PROCEDURA

Titolo	Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù
Riferimenti	COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 12.10.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AGRI 337 12.10.2011
Relatore(i) Nomina	Gabriel Mato Adrover 23.11.2011
Esame in commissione	29.2.2012
Approvazione	20.3.2012
Esito della votazione finale	+: 24 -: 12 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

PROCEDURA

Titolo	Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù		
Riferimenti	COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)		
Presentazione della proposta al PE	3.10.2011		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 12.10.2011		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AGRI 337 12.10.2011		
Relatore(i) Nomina	Bernd Lange 11.10.2011		
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 31.5.2012		
Esame in commissione	1.3.2012	27.3.2012	25.4.2012
Approvazione	12.7.2012		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	26 1 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Martin Callanan, Thomas Mann		
Deposito	19.7.2012		